



Il Comitato Giuridico della Commissione per il controllo delle condizioni generali di contratto

vista la richiesta, trasmessa alla Camera di Commercio di Brescia da un'associazione di consumatori, per conto di un consumatore, nei confronti di un Istituto di credito e di una società procuratrice dello stesso relativa alla verifica della vessatorietà delle condizioni di contratto di prestito con delegazione di pagamento utilizzate dalle medesime società;

esaminato approfonditamente il modulo contrattuale utilizzato dall'Istituto di credito che ha per oggetto la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme e, in particolare, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico del credito al consumo in tutte le sue accezioni ed utilizzato dalla società procuratrice che ha per oggetto l'esercizio, anche nei confronti del pubblico, dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, tra cui anche la concessione, promozione ed esecuzione di mutui, sovvenzioni finanziarie e prestiti anche contro la cessione del "quinto dello stipendio" dei dipendenti sia pubblici sia privati, anche su mandato di istituti cessionari;

rilevato che l'Istituto di credito ha comunicato che il contratto esaminato da questo Comitato Giuridico non è più utilizzato dal 2010 ed è da considerare superato anche in ragione del D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, che ha recepito la Direttiva sul credito al consumo;

considerata l'irrilevanza del mutamento di modello contrattuale, in quanto il contratto oggetto di valutazione è quello stipulato il 4.5.2009 tra il consumatore e le società, tuttora vincolante tra le parti, sebbene non più in uso per i rapporti perfezionatisi successivamente all'agosto 2010;

rilevato, alla luce della lettura coordinata:

- dell'art. 117, comma 5, del Testo Unico Bancario, D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, come modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 241;
- dell'art. 161, comma 6, del medesimo Testo Unico;
- dell'art. 1339 cod. civ.;
- dell'art. 1419 cod. civ. comma 2;

che è possibile, in base anche alle interpretazioni della dottrina e della giurisprudenza, risolvere il problema dello *ius superveniens* più favorevole al consumatore ed estenderne l'applicazione ai rapporti contrattuali ad effetti differiti, o più in generale di durata, disciplinati dal vecchio ordinamento, prevedendo non solo la sostituzione automatica di clausole con altre volute dall'ordinamento, ma anche la semplice eliminazione di quelle nulle, eventualmente senza alcuna sostituzione, con ciò impedendo che clausole contrattuali inserite nei contratti già eseguiti, nei rapporti ancora in corso, possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti;

considerato che la struttura del contratto sottoscritto dal consumatore presenta asimmetrie totali fra le rispettive posizioni delle parti, che il pedissequo richiamo a dati normativi non riesce ad eliminare;

rilevato che fin dall'art. 1 del contratto in esame emergono squilibri non occultati dalle successive disposizioni contrattuali;

considerato che, ad una prima lettura del contratto, i rispettivi e reali ruoli svolti dall'Istituto di credito e dalla società procuratrice appaiono tutt'altro che chiari e definiti, con tutto ciò che questo comporta sotto il profilo della chiarezza e comprensibilità per il consumatore;

rilevato che il ruolo della società procuratrice nel presente contratto è tutt'altro che univoco; infatti da un lato la società viene indicata come mandataria con rappresentanza dell'Istituto di credito nell'accordo con il consumatore, e quindi, come società procuratrice, dall'altro, è invece, come beneficiaria del pagamento della rata/somma di € 295 per 120 mesi da parte del consumatore; tutto ciò è quanto meno singolare, dal momento che non si comprende a qual titolo la società procuratrice incassi la rata mensile, stante la sua qualifica, per l'appunto, di procuratrice, a meno che non si voglia ritenere che essa stemperi la sua attività direttamente nell'Istituto di credito e, peraltro, la grafica dei documenti contrattuali sembra confermare questo assunto;

considerato che l'art. 1 punto b) indica un importo – pressoché - pari agli interessi sull'intera somma mutuata, senza peraltro fornirne una dettagliata ripartizione di quanto spetti alla società procuratrice per l'attività di intermediazione, e che in detto importo sarebbero “comprese le commissioni dell'eventuale agente in attività finanziaria o mediatore creditizio ove intervenuto”. Delle due l'una: o il mediatore creditizio è intervenuto, ed in questo caso sarebbe opportuno indicarne quale ne sia l'importo di sua spettanza all'interno di quello indicato all'art. 1 lett. b); oppure il mediatore creditizio non è intervenuto, ed allora l'importo di sua spettanza andrebbe comunque detratto dall'importo indicato dall'art. 1 appena richiamato;

rilevato inoltre che la “informazione precontrattuale” allegata al contratto ignora un aspetto di centrale rilevanza: l'individuazione delle parti contraenti, di guisa che il consumatore è indotto a ritenere di contrarre con l'Istituto di credito, mentre in realtà stipula il contratto con la società procuratrice;

osservato che la stessa impostazione del contratto è quindi quantomeno ambigua: se a prima vista il contraente appare, infatti, l'Istituto di credito, una lettura più attenta - del logo e delle indicazioni d'obbligo sulla carta intestata - sembra in realtà rivelare che si tratti invece di un'altra società, ma la ragione sociale di quest'ultima società è, in realtà, quella della società procuratrice. Pertanto il consumatore non riesce a comprendere che sta instaurando un rapporto contrattuale con la società procuratrice (la dizione dell'Istituto di credito evoca infatti con immediatezza la banca) ma lo scoprirà successivamente dalla lettura dell'art. 2, che individua nella stessa società procuratrice il soggetto cui, mensilmente, devono essere pagate le rate del mutuo. Appare lecito, quindi, affermare che l'intera struttura del contratto sia inficiata dalla “adesione del consumatore” [...] estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto (art. 36 comma 2° alinea c, D.Lgs. n. 206/2005.) Questa impostazione è confermata dalla firma apposta al contratto da un procuratore della società procuratrice: del resto, la medesima società ha, quale unico socio, lo stesso Istituto di credito;

rilevato che alla società procuratrice, all'art. 1 lett. b) del contratto in esame, viene riconosciuto, in qualità di società procuratrice, per spese e commissioni, una somma il cui importo è pari alla somma degli interessi dovuti nei 10 anni da parte del consumatore, i dubbi palesati in precedenza in merito alla asimmetria di posizioni tra i soggetti trovano positiva conferma;

considerato che si tratta di un contratto di prestito con delegazione di pagamento di quota dello stipendio, cioè di un contratto che usualmente viene indicato quale finanziamento a fronte della "cessione del quinto della retribuzione". E' indubbio che la posizione del mutuante e del delegante mutuatario siano fortemente sperequate, così come emerge dalle clausole ivi contenute; infatti, al delegante mutuatario è richiesta la cessione del quinto della sua retribuzione, è richiesto il pagamento anticipato degli interessi decennali, è richiesta la sottoscrizione di polizze assicurative (non dettagliate neppure *de relato*) a garanzia del credito, e stando poi alla formulazione letterale del successivo art. 10 "...la polizza del rischio di impiego non esime in alcun modo sia il delegante dall'obbligo di estinguere il finanziamento, sia l'amministrazione dagli obblighi di cui all'art. 3"; il che rende lecito domandarsi in cosa consista, in realtà, la copertura assicurativa, considerata anche la responsabilità solidale del coniuge in deroga all'art. 190 cod. civ., pattuizione quest'ultima la cui vessatorietà è stata confermata da Appello Roma, sez. II civ., sentenza 24.9.2002;

preso atto che, a fronte di questo, nulla di paragonabile è richiesto al mutuante, che si spinge finanche a prevedere che, nell'ipotesi di assoggettamento a procedure concorsuali del datore di lavoro del mutuatario, cioè il verificarsi di una circostanza estranea alla sfera di controllo di quest'ultimo, questi comunque debba riconoscere al mutuante i costi sostenuti da quest'ultimo e necessari per il recupero del credito, nonché per l'ammissione al passivo nel caso di fallimento del datore di lavoro del mutuatario delegante;

formula il seguente

PARERE:

il testo contrattuale, di cui alle premesse, presenta i seguenti profili di vessatorietà: si riscontra un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto" indicato dal c. I dell'art. 33 del D. Lgs. 206/2005, alla luce anche dell'art. 36 comma 2° alinea c, D. Lgs. n. 206/2005.